

La Civit, nella seduta del 21 febbraio 2013, ha confermato che nell'ambito del sistema scolastico, ai sensi dell'art. 74, c. 4, del d. lgs. n. 150/2009, è esclusa la costituzione degli OIV.

L'art. 1, comma 562, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 stabilisce che limitatamente all'attestazione dell'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza, le funzioni dell'OIV sono svolte, nel contesto scolastico, dai revisori dei conti.